

Codice DB1412

D.D. 28 giugno 2011, n. 1635

Polizia Idraulica. Pratica n. 2236. Comune di Scopa. Lavori di manutenzione idraulica alvei e sponde reticolo idrografico minore.

In data 04/05/2011 il Comune di Scopa ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica alvei e sponde reticolo idrografico minore, finanziati ai sensi della L.R. n. 54/75, programma anno 2007.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Orialaccio Piccolo, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. Inoltre gli interventi riguardano anche due piccoli rii non demaniali, affluenti del Rio Orialaccio Grande e del Rio Orialaccio Piccolo, caratterizzati da diffuse erosioni spondali, con il trasporto dei materiali erosi che potrebbe provocare interferenze negative con i corsi d'acqua demaniali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma geom. Luigino Zardo.

Il progetto degli interventi è stato approvato dal Comune di Scopa con D.G.C. n. 35 del 29/04/2011. I lavori in argomento consistono nel decespugliamento delle sponde e degli alvei, e in lavori di scavo per l'allargamento delle sezioni utili di deflusso, con riutilizzo dei materiali ad imbottimento di sponda

In data 16/06/2011 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art. 13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Scopa ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi devono essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio di piante in alveo dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.R. 10/02/2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15/02/2010, n. 4/R;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/06/2012. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Scopa dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- il Comune di Scopa, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale per l’esecuzione dei lavori, in virtù dell’art. 23 del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R; con il

valore delle piante presenti nell'alveo attivo che, in base a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla L.R. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08/07/2007, L.R. n. 9/2007 e L.R. n. 25/2010, è da considerarsi nullo, essendo l'intervento di manutenzione effettuato nel territorio della Comunità Montana Valsesia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Roberto Crivelli